



Procedimento n. 21/2025 R.G. C.F.A.

CORTE FEDERALE D'APPELLO

Avv. Alessandra Bruni	Presidente relatore
Avv. Luca Brancato	Componente
Avv. Francesco Nardocci	Componente

SENTENZA

per la riforma della decisione del Tribunale Federale della Federazione Italiana Sport Equestri ("FISE") dell'11 ottobre 2025 emessa nel procedimento R.G. Trib. Fed n. 21/2025.

su reclamo di

Marilia Vittone, nata a Biella il 23 giugno 1975 (C.F. VTTMRL75H63A859P), rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento dall'Avv. Lorenzo Giua (C.F. GIULNZ67C11D969S), con studio in Roma, via Golametto 4, indirizzo di posta elettronica certificata: lorenzogiua@ordineavvocatiroma.org.

FATTO

Con atto di deferimento del 1° luglio 2025 la Procura Federale FISE contestava alla sig.ra Marilia Vittone, già sanzionata con sospensione di 2 anni da attività sportiva, qualifica di istruttrice o tecnico, ruoli federali e cariche elettive (Decisione n. 9/24 del Tribunale Federale FISE del 26 novembre 2024), di aver violato le prescrizioni di tale sanzione, iscrivendo e portando in gara tre allieve, tesserate presso il Centro Equestre di Mottalciata al concorso ippico di Gorla Minore (30 novembre – 1° dicembre 2024), in violazione degli artt. 1.1, 1.2 e 12 del Regolamento di Giustizia FISE ("RdG").

In particolare, la Procura Federale riportava che, nonostante la predetta sospensione, la sig.ra Vittone avrebbe accompagnato e seguito in gara alcune allieve al concorso di Gorla



Minore, risultando persino presente presso la segreteria del concorso per richiedere una modifica dell'ordine di partenza di una di loro.

Le condotte integravano un nuovo illecito disciplinare ai sensi dell'art. 12.1 del Regolamento di Giustizia, a mente del quale *“chiunque non ottemperi alle sanzioni che gli sono state inflitte è sottoposto a ulteriori provvedimenti disciplinari, conseguenti a tale nuova violazione”*.

Il Tribunale Federale FISE, con decisione pronunciata l'11 ottobre 2025, riconosceva parzialmente fondato il deferimento. In sede di merito veniva infatti accertato che le iscrizioni delle allieve al concorso erano avvenute tra il 5 e il 22 novembre 2024, dunque anteriormente alla pubblicazione della citata decisione sulla sospensione n. 9/24.

Il Tribunale escludeva profili di responsabilità disciplinare in capo alla Vittone (e al Centro Equestre deferito) in relazione alla fase di iscrizione delle atlete, non essendo all'epoca ancora efficacemente comunicata la sanzione di sospensione. Viceversa, riteneva provato che la sig.ra Vittone avesse successivamente portato in gara le atlete e violato il disposto di sospensione.

Per l'effetto, il Giudice di primo grado applicava alla sig.ra Marilia Vittone la sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 6.1, nn. IV, VI e VIII RdG per un anno e sei mesi, per aver violato la predetta sanzione biennale di sospensione comminata con decisione n. 9/2024.

Avverso la suddetta decisione la sig.ra Marilia Vittone, con reclamo affidato ad un unico motivo, chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale.

Più dettagliatamente, in via principale la reclamante deduce l'insussistenza dell'illecito contestato, sostenendo di non aver in alcun modo esercitato il ruolo di istruttore al concorso di Gorla Minore, bensì di essersi limitata ad accompagnare gli atleti (tra cui suo figlio) in qualità di genitore/autista, senza mai aver effettuato accesso agli spazi tecnici (campo prova, campo gara, scuderie) né aver svolto attività riservate ai tecnici.

L'azione di aver richiesto alla segreteria del concorso una modifica dell'ordine di partenza di



una allieva ad avviso della Vittone non rientrerebbe tra le attività “tipiche” vietate agli istruttori sospesi, non essendo la permanenza in segreteria menzionata tra le aree interdette dall’art. 6.1 n. VI R.D.G. FISE. Invocando il principio di tassatività delle infrazioni, la reclamante sostiene dunque che una condotta non espressamente prevista come illecita dai regolamenti federali non possa essere sanzionata. In subordine, il reclamo deduce l’assenza di dolo o colpa grave in capo all’incolpata e l’eccessività della sanzione irrogata. A tal riguardo riferisce di aver agito in buona fede, confidando nelle indicazioni ricevute dal Comitato Regionale FISE Piemonte, secondo cui la sospensione colpiva solo lei ed il Presidente del C.E. Mottalciata, e non gli atleti tesserati, ragione per cui – a suo dire – riteneva di poter accompagnare i ragazzi alle gare senza violare il provvedimento, purché non svolgesse attività tecniche e rispettasse le zone interdette.

Sulla scorta di questi argomenti, l’appellante chiede in via principale il proscioglimento della sig.ra Marilia Vittone e, in via subordinata, una drastica riduzione della sanzione al minimo edittale, applicando le attenuanti del caso.

Si costituiva quale resistente la Procura FISE, chiedendo il rigetto del reclamo proposto dalla sig.ra Vittone e, per l’effetto, la conferma della decisione resa dal Tribunale Federale FISE.

DIRITTO

Esaminati gli atti del procedimento di primo grado e le motivazioni addotte con il reclamo in esame, la Corte Federale d’Appello ritiene di dover confermare integralmente la decisione impugnata.

Le censure sollevate dalla reclamante, infatti, non scalfiscono la correttezza dell’impianto logico-giuridico su cui si fonda la pronuncia del giudice di primo grado, il quale ha fatto buon governo sia delle risultanze fattuali, sia delle pertinenti norme regolamentari.

In via preliminare, va rilevato che la materialità del fatto – la presenza attiva della sig.ra Vittone al concorso di Gorla Minore in supporto ai propri allievi – risulta comprovata da



elementi documentali e testimonianze incontestati, puntualmente valorizzati nella decisione di *prime cure* (si vedano, ad esempio, le dichiarazioni della teste *omissis* circa l'intervento della Vittone presso la segreteria di concorso). Trattasi dunque di circostanza fattuale acclarata, che la reclamante non nega ma tenta di ridimensionare sotto il profilo della rilevanza disciplinare. Sostiene infatti la impugnante che la condotta non integrerebbe gli estremi di una violazione, perché estranea alle attività “tecniche” interdette all'istruttore sospeso. Tale impostazione non può trovare accoglimento.

Va ricordato che la sanzione originariamente inflitta alla sig.ra Marilia Vittone con Decisione n. 9/24 TF (sospensione per 2 anni dall'attività sportiva e dalla qualifica di istruttore/tecnico) comportava espressamente, ex art. 6.1 n. VI Reg. Giustizia FISE, l'inibizione ad essere presente in tutti gli spazi tecnici degli impianti sportivi sotto l'egida federale. Detta misura interdittiva mira evidentemente a precludere al sanzionato ogni forma di partecipazione attiva alla preparazione tecnica e all'accompagnamento in gara di atleti, durante il periodo di sospensione. Nel caso di specie, la Vittone – pur non essendo stata vista in campo prova o in campo gara – ha comunque svolto un ruolo funzionale alla partecipazione dei suoi allievi alla competizione, presentandosi presso la segreteria dell'evento per gestire aspetti organizzativi (la modifica dell'ordine di partenza di un'allieva) strettamente connessi all'attività di gara. Tale condotta, sebbene realizzata al di fuori del campo di gara in senso stretto, integra una palese elusione del provvedimento di sospensione: la reclamante, di fatto, ha continuato a esercitare funzioni proprie dell'istruttore/responsabile di concorso, aggirando il divieto impostole. Diversamente da quanto sostenuto nel reclamo, non occorre che la norma federale “tipizzi” ogni singola condotta vietata in maniera dettagliata: è sufficiente che sia chiaro il principio di fondo – nel nostro caso, il divieto per l'istruttore sospeso di svolgere attività inerenti al proprio ruolo durante la sanzione. Il principio di tassatività invocato dalla difesa non può essere inteso in modo puramente formalistico, pena vanificare l'efficacia delle sanzioni disciplinari. Ogni condotta che, al di là del *nomen iuris*, si traduca sostanzialmente in un esercizio – diretto o indiretto – di attività federale



preclusa, deve ritenersi vietata. In altri termini, l'aver prestato assistenza logistica/organizzativa agli atleti in concorso costituisce una violazione del provvedimento sanzionatorio, anche se tale azione non si è svolta fisicamente sul campo gara. L'art. 12.1 del Regolamento di Giustizia FISE è chiarissimo nell'affermare che chi non ottempera alle sanzioni inflitte incorre in un illecito disciplinare.

Del pari, non può trovare accoglimento la doglianza relativa all'asserita buona fede e all'assenza di colpevolezza. Il Collegio è ben consapevole che la sig.ra Vittone si sia trovata nella peculiare situazione di essere madre di uno degli atleti coinvolti, e che abbia verosimilmente agito – almeno in parte – mossa dal desiderio di non penalizzare i giovani allievi non colpiti direttamente dalla sospensione. È altresì emerso che la reclamante si attivò per chiedere lumi al Comitato Regionale FISE, il quale effettivamente le confermò che la sanzione riguardava formalmente solo lei ed il Presidente del circolo. Tuttavia, queste circostanze non eliminano l'illiceità del comportamento tenuto, semmai ne attutiscono la gravità ai fini sanzionatori. Vale osservare che l'ordinamento sportivo punisce anche i comportamenti colposi in violazione dei doveri e regolamenti federali; ne consegue che un'erronea interpretazione o sottovalutazione delle prescrizioni non esime l'inculpato da responsabilità disciplinare. Nella specie, la sig.ra Vittone – pur convinta di rispettare la decisione federale limitandosi a restare “fuori dal campo” – avrebbe potuto e dovuto richiedere un chiarimento più circostanziato circa la possibilità di accompagnare gli allievi in concorso. La comunicazione ricevuta dal Comitato Regionale, infatti, si limitava a confermare che gli atleti non erano destinatari di provvedimenti: un dato di fatto che non si traduce ad autorizzare l'istruttore sospeso a partecipare comunque all'evento. L'errore di valutazione in cui la Vittone è incorsa appare dunque frutto di negligenza, se non di eccessiva disinvoltura, e non può essere opposto come scusa alla violazione; peraltro, la tesserata è stata già destinataria di provvedimenti sanzionatori da parte degli organi di Giustizia che avrebbero dovuto indurre ad adottare massima cautela (v. CAF RG 9+11/2024). Pertanto, pur non ravvisandosi un dolo intenzionale diretto a trasgredire il provvedimento (elemento



che il Collegio riconosce non essere chiaramente emerso, attesa la spiegazione fornita dalla reclamante), la condotta resta collocabile nell'alveo della colpa disciplinare. Ed è noto che, per consolidata previsione regolamentare, *“costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale [...] che violi le norme”* dell'ordinamento sportivo.

In merito alla quantificazione della sanzione, la Corte reputa congrua e proporzionata la misura stabilita dal Tribunale Federale. La reclamante invoca una riduzione al minimo edittale, prospettando l'applicazione di attenuanti quali la tenuità del fatto e l'assenza di precedenti intenti dolosi. Tuttavia, si osserva che il provvedimento impugnato ha già utilizzato un criterio di ragionevole moderazione: a fronte di una richiesta della Procura di 2 anni e 6 mesi di sospensione aggiuntiva, il Tribunale si è limitato a infliggere 1 anno e 6 mesi, tenendo presumibilmente conto proprio del fatto che la Vittone non avesse personalmente effettuato iscrizioni successive al 27.11.2024 e delle particolari circostanze soggettive (presenza in concorso in qualità di genitore).

Inoltre, il fatto oggettivo rimane di significativa gravità: la reclamante ha commesso il nuovo illecito durante l'esecuzione di una sanzione disciplinare, nel giro di pochi giorni dalla sua irrogazione.

In ambito sportivo, ciò configura una forma di recidiva specifica e di sfida all'autorità degli Organi di Giustizia, che potrebbe giustificare un sensibile inasprimento della pena.

In conclusione, il Collegio ritiene opportuno sottolineare che la presente decisione si inserisce nell'ambito della funzione nomofilattica che gli Organi di Giustizia federali sono anche chiamati a svolgere, in quanto diretti a garantire l'uniformità dell'interpretazione e dell'applicazione delle norme dell'ordinamento sportivo. Tale funzione – che costituisce presidio essenziale di coerenza e prevedibilità delle decisioni disciplinari – implica che le sanzioni vengano comminate non soltanto per funzione punitiva del singolo comportamento, ma che si traducano anche in uno strumento di orientamento interpretativo per la comunità sportiva nel suo complesso.



L'interpretazione qui accolta, in linea con la *ratio* degli artt. 1 e 12 del RdG FISE, ribadisce che il rispetto effettivo delle sanzioni e delle interdizioni comminate rappresenta un principio irrinunciabile dell'ordinamento federale, volto a tutelare la lealtà sportiva e la parità di condizioni tra i tesserati.

In tal modo, la Corte assicura – attraverso una lettura rigorosa ma coerente delle disposizioni disciplinari – quella certezza del diritto che è condizione indispensabile per il corretto svolgimento dell'attività federale e per la tutela dell'affidamento di tutti gli utenti dell'ordinamento sportivo, i quali devono poter confidare in regole chiare, uniformemente applicate e rispettate da ciascun soggetto dell'ordinamento.

Per tutte le suesposte ragioni, il reclamo va rigettato e deve essere respinto.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello FISE, definitivamente pronunciando sul reclamo presentato da Marilia Vittone, lo respinge e, per l'effetto:

- rigetta le domande formulate dalla reclamante;
- conferma integralmente la decisione del Tribunale Federale FISE, emessa in data 11 ottobre 2025 nel procedimento R.G. Trib. Fed. n. 21/2025 (Comunicato Ufficiale 15.10.2025), con la quale è stata applicata a Marilia Vittone la sanzione della sospensione per 1 anno e 6 mesi per violazione dell'obbligo di scontare la precedente sanzione, dedotto il presofferto.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per le comunicazioni di rito alle parti interessate, curando la pubblicazione del presente provvedimento nelle forme regolamentari.

Avv. Alessandra Bruni

Presidente Relatore

avv. Luca Brancato

componente

avv. Francesco Nardocci

componente

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati



Federazione Italiana Sport Equestri

nei termini indicati.